

CXXXVIII.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1882

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedo — Comunicazione d'invito per l'inaugurazione in Brescia del monumento ad Arnaldo da Brescia — Discussione del disegno di legge per modificazione al testo unico della legge sul reclutamento — Osservazioni dei Senatori Bertolè-Viale, Mezzacapo C., Mezzacapo L., Bruzzo, e risposte del Ministro della Guerra — Chiusura della discussione generale — Domanda d'interpellanza del Senatore Majorana-Calatabiano al Ministro dell'Interno sopra il R. decreto della circoscrizione elettorale per la provincia di Catania — Discussione degli articoli dell'anzidetto progetto di legge sul reclutamento — Osservazioni dei Senatori Tabarrini e Majorana-Calatabiano agli articoli 86 e 87 di riferimento e risposta del Ministro della Guerra — Approvazione dei tre articoli di cui si compone il progetto — Presentazione di due schemi di legge, il primo intorno ad una nuova circoscrizione territoriale delle Pture di Torino: l'altro sugli stipendi ed assegni fissi agli ufficiali ed impiegati civili della R. Marina — Seguito della discussione per articoli del progetto di legge sul reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale — Raccomandazione del Senatore Bruzzo all'art. 20 e risposta del Ministro — Approvazione dell'intero progetto — Presentazione d'un disegno di legge per modificazioni alla legge 22 aprile 1869 sulla contabilità generale dello Stato — Discussione del progetto di legge sui lavori per gli arsenali militari marittimi — Osservazioni del Senatore Corte e risposta del Ministro della Marina — Approvazione degli articoli del progetto di legge intorno alcune permutate di beni demaniali coi Comuni di Foggia e Nocera Inferiore.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra e Marina e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Giuli domanda un congedo di 15 giorni per motivi di salute.

Se non c'è opposizione questo congedo s'intende accordato.

(Accordato).

Do lettura della seguente lettera pervenuta alla Presidenza:

Brescia, 10 giugno 1882.

« Nel dì 14 del prossimo venturo mese di agosto avrà luogo in Brescia la solenne inaugurazione del monumento ad Arnaldo.

« Pel carattere nazionale che assume tale avvenimento, attesa la sublimità dell'idea che si incarna nella austera figura del celebre monaco riformatore, questo Municipio nutre lusinga che la festa possa essere resa più grande e significativa dall'intervento di una rappresentanza del Senato del Regno, epperchè ho

l'onore di porgerle colla presente formale invito.

« Con profondo ossequio

« *Il Sindaco* ».

Sarà ringraziato il signor Sindaco e il Municipio di Brescia pel cortese invito, e si provvederà a tempo opportuno perchè una Rappresentanza del Senato intervenga alla inaugurazione del monumento.

Discussione del progetto di legge n. 205.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno per primo il progetto di legge intitolato:

« Modificazione al testo unico della legge sul reclutamento ».

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Propongo di fare a meno di leggere tutto il progetto di legge, poichè è già ben conosciuto dai signori Senatori.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Bruzzo propone di omettere la lettura preliminare del progetto di legge, bene inteso che gli articoli verranno letti di mano in mano che saranno posti in discussione.

Se nessuno fa opposizione, la lettura preliminare verrà omessa.

(Approvato).

È aperta quindi la discussione generale.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Lunga discussione meriterebbe questa legge, imperocchè le leggi di reclutamento sono delle vere istituzioni le quali toccano gli affetti più cari, gli interessi più sentiti, e tutti i problemi sociali di diritto pubblico. Ma poichè la Giunta centrale ha concluso per l'approvazione di questo progetto di legge, io mi associo alle conclusioni della Giunta e mi limito a fare qualche osservazione.

Il progetto di legge che ci sta dinanzi migliora in parte la legge precedente. La migliora specialmente prescrivendo che la ferma della seconda categoria da 9 anni sia portata a 12, e così rende più uguale l'obbligo del servizio

per tutti i cittadini e ci accosta sempre più a quell'ideale che ha formato oggetto di un ordinè del giorno approvato nel 1871 dal Parlamento, vale a dire alla categoria unica. Un altro miglioramento che questa legge introduce è quello di stabilire il richiamo di una classe di prima categoria alle armi, fra quelle che sono in congedo illimitato, per un tempo ristretto sì, ma sufficiente e necessario per rinfrescare l'istruzione.

Un terzo miglioramento finalmente questa legge arreca a quella esistente, fissando un limite ai congedi anticipati. Il sistema dei congedi anticipati si applicava in passato per ragioni di bilancio, non era che un ripiego di bilancio; ma siffatto ripiego era cagione di richiami non indifferenti, i quali ogni anno davano luogo a lunghe discussioni in Parlamento, sia all'epoca dei bilanci, sia quando si discuteva la legge per la chiamata del contingente, sembrando, e giustamente, che alle disposizioni tassative della legge sugli obblighi di servizio potesse a beneplacito sostituirsi l'arbitrio del Ministro.

Furono quindi invitati i Ministri della Guerra che si succedettero in questi ultimi anni a proporre per legge una soluzione a quello stato di cose.

Ed essi presero impegno di aderire a quell'invito, anche perchè ciò facendo si veniva ad impedire quelle lunghissime discussioni che sorgevano ogni anno e che mettevano in forse il modo come si applicava la legge vigente.

In questa legge vengono inoltre stabilite delle ferme per gli uomini che sono chiamati alle armi.

Tali ferme subiscono qualche variazione da quello che erano in passato.

Così, per esempio, per la cavalleria invece di 5 anni di ferma sotto le armi, durante la pace, la si riduce a 4.

Viene per la fanteria mantenuta in genere la ferma di 3 anni sotto le armi, riducendo per una parte del contingente la ferma a due anni.

A questo riguardo nulla avrei a dire, inquantochè fu sempre mio pensiero che tali disposizioni, qualunque esse fossero, dovessero essere stabilite per legge.

Trovo però nella legge che, mentre per un'aliquota del contingente viene assegnata in modo

categoria la ferma di due anni - parlo della fanteria - rimane sempre una facoltà al Ministro, facoltà però che la legge consacra, di congedare per anticipazione un'altra parte del contingente.

Evidentemente questo è un ripiego di bilancio. Ora io, a dire il vero, avrei amato meglio che tale facoltà non venisse lasciata al Ministro, non perchè di codesta facoltà si sia mai abusato, ma perchè in materia di obblighi di servizio i favori sono sempre qualche cosa che ferisce coloro che non ne vengono a godere.

È vero che la legge contempla, così all'ingrosso, coloro che verranno a godere di tali benefici, imperocchè la legge che discutiamo si collega con un'altra la quale dovrà essere prossimamente discussa dal Senato, cioè quella sull'istituzione dei tiri nazionali.

Ed in quella legge viene stabilito come applicare il favore del congedamento anticipato, preferibilmente a coloro i quali dimostreranno di avere acquistato certe attitudini precedentemente alla chiamata alle armi.

Ma se io devo dire proprio apertamente quello che penso, mi pare che tutto questo sistema, il quale può giovare oggigiorno come sistema di transazione, presenti poi nell'applicazione pratica delle difficoltà che a me sembra convenga meglio risolvere radicalmente. Io certamente non farò proposte, ma io spero che non passerà gran tempo in cui si dovrà venire veramente ad un altro sistema, cioè al sistema di applicare addirittura a tutto il contingente della fanteria una riduzione di ferma ed anche del servizio totale.

Io so benissimo che questa è una questione molto dibattuta, so che vi sono degli uomini molto rispettabili favorevoli a questa riforma, come ve ne sono dei contrari.

Ma io credo che allorquando noi potremo prendere tutto o quasi tutto il contingente degli iscritti requisibili, stabilendo per quelli assegnati alla fanteria la ferma di due anni, ma determinando in pari tempo una ferma maggiore, cioè quella, per esempio, di quattro anni ad un'aliquota del contingente annuo, io credo, dico, che provvederemo in modo migliore alla compagine dell'esercito; e quando dico compagine, lo dico specialmente per quel che riguarda il reclutamento dei graduati. Oggi è certo che col sistema che noi applichiamo,

la grave difficoltà sta nello avere dei buoni caporali, e dei buoni caporali maggiori.

I nostri sottufficiali i quali provengono dai battaglioni d'istruzione ci danno quello che ci possono dare; ma se io dovessi dire che ci danno l'ottimo, credo che direi cosa non vera.

Quanto ai caporali noi siamo usi prenderli tra quelli i quali dopo sei mesi d'istruzione dimostrano una certa attitudine; e sei mesi sono sufficienti a far conoscere coloro che sono forniti dei requisiti per essere nominati caporali; ma il male si è che noi non possiamo conservarli a lungo, e li perdiamo anzi molto presto.

Questo produce due inconvenienti: l'uno che ci mancano dei quadri veramente adatti e capaci per istruire le nuove leve e le seconde e le terze categorie; l'altro è che noi ingrossiamo i contingenti che sono inviati e che stanno in congedo illimitato di un numero di caporali esuberante. Esopravvenendo la guerra cosa succederà? Una gran parte di quei caporali non troverà posto nei quadri con lo stesso grado perchè i quadri sono limitati: avremo quindi un numero non indifferente d'individui richiamati alle armi coi distintivi di caporale, i quali non potranno esercitare le attribuzioni nè avere la paga del loro grado.

Un altro vantaggio che noi avremo dalla riduzione del servizio a due anni, prendendo intero, o quasi, tutto il contingente dei requisibili, sarà quello di applicare quel *desideratum* che maggiormente si accosterà al principio di vera uguaglianza negli obblighi che ogni cittadino deve prestare alla patria nel servizio militare.

È certo che cotesto sistema potrà alterare alquanto le condizioni del nostro bilancio, ma non in grandi proporzioni, giacchè tutto consiste nel modo di applicazione: è certo che per applicarlo bisogna che noi arriviamo al punto che l'esercito possa avere maggior tempo utile per la vera istruzione militare, e che sia meno occupato in servizi estranei ad essa.

Ma, tutto ben considerato, io credo che quella sarà una soluzione, alla quale bisognerà arrivare; giacchè il sistema che oggi si applica io lo ritengo un ripiego bene architettato, ma un ripiego che nell'applicazione presenterà degli inconvenienti.

Ripeto però che la condizione assoluta, almeno per me, allorquando si dovrà arrivare a

quella soluzione, sarà quella di avere il quadro dei graduati, caporali maggiori e caporali, con una ferma maggiore. Nè questo mi pare un problema irrisolvibile, giacchè, sopra un contingente di 90 o 95 mila uomini, quale io suppongo che sarà quello che si potrà prendere ogni anno, una parte, e sempre determinata per legge e mediante la sorte, si dovrà destinare ad una ferma di 4 anni, cioè quell'aliquota del contingente che ci occorrerà anno per anno per fornirci di buoni caporali e caporali maggiori.

È inutile che oggi ci facciamo delle illusioni; l'aver dei grossi eserciti con delle ferme lunghe, non è compatibile colle risorse del nostro bilancio per quanto sia sperabile che abbiano esse ancora a migliorare.

Bisogna dunque cercare di supplire alla minore istruzione che potrà avere la gran massa degli uomini con dei quadri solidi. Io penso che negli ordinamenti attuali il vero principio da seguirsi, debba essere quello di avere quadri solidi e ferme brevi. Che se invece si applicasse il principio opposto, cioè quadri poco solidi e ferme brevi; in verità io credo che i nostri eserciti perderebbero moltissimo del loro valore intrinseco.

Quanto alla nuova ferma che la legge stabilisce per gli uomini assegnati alla cavalleria, cioè riducendola da 5 anni a 4, io non ho obiezione da fare; e l'accetto, ma non già perchè questo sistema venga a togliere gli inconvenienti che si lamentavano nel sistema vigente. Codesti inconvenienti si manifestavano col ricercarsi ogni mezzo, per parte degli iscritti onde non essere assegnati all'arma di cavalleria allo scopo di esimersi dal maggiore obbligo di servizio; ed è naturale che tutti cercassero di essere iscritti alle armi dove si serviva solamente per tre anni.

Quindi l'aver ridotto da 5 a 4 anni il servizio per gli uomini di cavalleria potrà scemare ma non togliere il desiderio di venire assegnato alle altre armi, e specialmente alla fanteria dove si corre l'alea di servire due anni solamente.

So del resto benissimo ed ammetto che la maggior ferma per la cavalleria è una necessità, inquantochè noi siamo costretti a reclutarla tra gente che non ha l'abitudine del cavallo. L'istruzione inoltre di detta arma richiede certamente

molto più tempo di quello che non lo possa richiedere quella dell'arma di fanteria, dove il soldato cammina colle sue gambe e non è punto obbligato di sapere maneggiare l'animale che ha sotto di sè.

D'altra parte, anche nell'arma di cavalleria, oggi giorno c'è l'insegnamento del maneggio delle armi, il quale richiede molto più tempo che in passato.

Ma pur tenendo conto di tutto ciò, io vorrei nonostante rivolgere una raccomandazione all'onorevole Ministro della Guerra circa l'assegnazione degli uomini necessari alla cavalleria; ed è che nelle istruzioni che egli impartisce annualmente all'epoca della chiamata procuri, per quanto è possibile, che vengano assegnati all'arma di cavalleria, gli uomini che preferibilmente hanno già maneggiato dei cavalli. E questa mia raccomandazione trae origine da un fatto da me accertato che, a mo' d'esempio, in un reggimento di cavalleria sopra 259 uomini che gli vennero assegnati coll'ultima leva, appena 14 avevano visto un cavallo.

Se a ciò si potrà rimediare in parte, sarà certo un bene.

È vero che nel nostro paese non abbondano i cavalli, ma ad ogni modo io credo che qualche prescrizione a questo riguardo, non sarà fuori di luogo, perchè riducendosi ora la ferma a 4 anni, è ancora più necessario di avere uomini i quali almeno conoscano i cavalli.

Per il treno la ferma è stata pure ridotta, ma su di ciò io non ho niente a dire.

Certo il *desideratum* sarebbe di avere una ferma unica per tutti, giacchè in allora più larga e più facile sarebbe la scelta degli uomini adattandoli meglio ad ogni arma alla quale verrebbero assegnati, e meno vivi sarebbero anche i richiami, e minori i tentativi che si fanno per esimersi dall'andare piuttosto in una che nell'altra arma.

Ma ciò non è possibile; quindi bisogna contentarsi di un sistema misto che è appunto quello che si applica, di avere cioè delle ferme diverse, secondo le diverse esigenze di servizio.

E qui apro una parentesi per dichiarare che tutto quello che ho accennato riguardo alla riduzione della ferma ed alla ferma unica, l'intendo applicabile e possibile soltanto all'arma di fanteria.

Un'ultima osservazione io farò, o poi ho finito.

Nella legge che ci è presentata viene aumentato il servizio ai sottufficiali, ai quali, alla ferma permanente di oggi fissata in otto anni, si aggiunge un supplemento di due anni.

Io comprendo benissimo i motivi che hanno indotto il Ministro della Guerra a porre questo aggravamento di servizio sui sottufficiali, ma io non vorrei che esso producesse poi detrimento al reclutamento dei sottufficiali stessi.

Del resto è un semplice dubbio che muovo, e credo che il Ministro certamente si preoccuperà di questa questione, la quale si collega anche con quella sulla ferma permanente.

Io penso che, essendo oggigiorno state ridotte le ferme per i carabinieri, per la cavalleria, per una parte della fanteria, non sia più possibile di conservare la ferma di otto anni per il servizio permanente, e sono convinto che questa debba essere ridotta a sei anni.

Dette queste poche cose, ripeto che associandomi al parere dell'Ufficio Centrale voterò la legge.

Senatore MEZZACAPO C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO C. Anche io mi associo al parere della Commissione, come si associava l'onorevole Senatore Bertolè-Viale nell'approvare la legge quale viene presentata a modificazione della legge sul reclutamento. Questo, infatti, è un progresso che fanno le nostre istituzioni, almeno per la maggior parte delle cose che si propongono.

Una delle modificazioni che principalmente a me piace, si è quella di aver equiparato il numero di anni di servizio, così alla seconda che alla prima categoria. Se non che osserverei, che dal momento che non c'è più la differenza nella durata del servizio dall'una all'altra categoria, si sarebbe potuto fare un ultimo passo e costituire una categoria sola, e dire: Tutti hanno l'obbligo del servizio per 12 anni.

Questa sarebbe stata una semplificazione. In ogni anno poi, con la legge della leva, il Ministro avrebbe chiesto al Parlamento quella forza da chiamare sotto le armi, distinta in due parti, ma tutta in una volta; e ciò per evitare due chiamate, nonchè quella perturbazione che arrecano le istruzioni fatte in due epoche diverse. Allora si potrebbe benissimo

chiamare quel dato numero di soldati, mettiamo 80, 85 od anche 90 mila sotto le armi, e dare facoltà al Ministro, compiuta l'istruzione, di congedare quel tale numero che occorre per mantenersi nei limiti del bilancio assegnato.

Oppure nella stessa legge potrebbesi dire quale sia la parte che debba compiere tutto il suo servizio, quale quella destinata solamente ad essere chiamata per istruzione.

Mi pare che in questo modo sarebbe più semplice la cosa.

Si sarebbe tolta la questione delle due categorie e fatto il gran passo di costituirne una sola. In questo modo, ripeto, sarebbe anche semplificata la istruzione.

Il solo appunto che sento di dover fare a questa legge è quello dei congedi anticipati. Io non sono favorevole nè ai congedi anticipati, nè alle riduzioni delle ferme al di sotto dei tre anni.

La durata del servizio dev'essere non solo sufficiente per dare l'istruzione, ma bensì per dare l'educazione militare, la quale è molto più importante della stessa istruzione.

L'istruzione si compie in brevissimo tempo, ma per l'educazione ce ne vuole molto di più. L'educazione del soldato, più che dai graduati (certamente questi vi hanno la loro grande influenza) viene impartita dagli stessi soldati. I vecchi soldati, imbevuti di già di certe massime, di certe abitudini, le trasmettono, le comunicano ai giovani soldati. Ora l'esperienza ha dimostrato (almeno a me) che i soldati, alla fine del primo anno, non si possono dire perfettamente tali. Sanno perfettamente tutto ciò che si riferisce all'istruzione, ma non si possono ancora affermare soldati moralmente considerati. Lo sono effettivamente dopo il secondo anno.

Ora quelli che debbono fare l'educazione, quella specie di mutuo insegnamento morale, sono appunto i soldati della seconda classe di leva che passa al terzo anno. Se noi licenziamo questa classe, l'educazione morale rimane esclusivamente appoggiata ai graduati (e mi pare non bastante) ed ai soldati del primo anno di servizio compiuto.

Per tali ragioni io non sono favorevole alla riduzione delle ferme. Ma con questo non intendo che le ferme molto lunghe vantaggino le qualità del soldato: questo è un pregiudizio.

La ferma, secondo me, deve essere lunga quanto basti per formare l'educazione morale del soldato. Le femme lunghe più del necessario peggiorano il soldato, e qui non intendo parlare dei graduati. Io non divido l'opinione di coloro che dicono essere il soldato di 4 anni migliore di quello di tre, e quello di 5 migliore dell'altro di 4, e così via via; ma sostengo che per formare l'educazione morale del soldato occorrono tre anni.

È pure mia opinione che l'abbreviazione del servizio abbia concorso a rendere facile e spontanea la disciplina.

Per lo innanzi il cittadino chiamato sotto le armi veniva con una certa ripugnanza, perchè si vedeva strappato alle sue abitudini, alla sua famiglia, e quasi nell'impossibilità di riprendere la professione od il mestiere che aveva lasciato; perciò restava di mala voglia sotto le armi. Non dirò che oggi venga volentieri, ma la recluta viene con animo più sereno perchè dice: « io vado sotto le armi, ma so che è un periodo breve che devo compiere e cercherò di compierlo nel miglior modo possibile, adempiendo al mio dovere, affine di non mettermi in condizioni da perturbarlo e fare che si dilunghi oltre quello che è stabilito ».

Epperò credo, che se la nostra disciplina è così calma, così serena, così spontanea, in buona parte sia dovuta alla brevità del servizio. Ma guai a toccare questo limite di brevità! Io credo che siamo arrivati all'ultimo limite, e dubito che scendendo al disotto dei tre anni, scuoteremo la solidità delle nostre truppe. Perciò io non saprei associarmi a coloro che vorrebbero ridurre il servizio a due anni.

L'idea dell'onorevole Bertolè-Viale, che ho veduto pure emessa nell'altro ramo del Parlamento da qualche membro ragguardevole di quel Consesso, seduce nell'essere annunciata; ma temo che nell'atto pratico presenterà difficoltà nè piccole, nè poche.

Nel comporre i quadri con un obbligo di durata di servizio maggiore dei soldati, sia di 4, sia di 5 anni (ritengo di 4, perchè questa è la cifra indicata nell'altro ramo del Parlamento) li dobbiamo prendere per numero di estrazione di leva, nè possiamo fare diversamente senza violare un principio di giustizia.

Se il primo uscito sarà un uomo abile per essere caporale, lo saranno il secondo od il

terzo del pari? Sarà certo che per trovarne uno, bisognerà passarne tre, quattro e forse cinque; epperò per avere quel numero di caporali che ci occorreranno, bisognerà cercarli in un numero di reclute tre o quattro volte maggiore di quella, della quale realmente si compongono i quadri; e se a questa aggiungiamo i quadri che occorrono al treno, ed uniamo altresì gli uomini occorrenti a reclutare la cavalleria, raggiungeremo una cifra molto grande per coloro che dovranno fare un servizio di quattro anni, tale forse da rappresentare un rapporto col totale del contingente che perturberà tutto il sistema, ed ho paura che ci farà dare nuovamente di cozzo nel bilancio.

Il signor Ministro ha procurato con tutti gli accorgimenti possibili di diminuire gli inconvenienti dei congedi anticipati mercè numerosi ripieghi, ma sono sempre ripieghi.

È sempre difficile di toccare il fondo di una questione senza scuoterla. È ben vero che il signor Ministro ha pure accennato a considerazioni morali per le quali ha creduto di prendere questa misura; ma io credo che la vera ragione, o almeno la più potente, sia la ragione di bilancio.

Ora, per risolvere la questione di bilancio a me pareva che ci fosse una via più piana, quella delle licenze a larga scala. Quelle licenze che dopo un anno di servizio si possono concedere anche della durata di 6 mesi.

La licenza non è la stessa cosa del congedo.

La licenza tiene l'uomo legato al suo reggimento, al suo corpo; lo conserva sempre come soldato: come tale ha doveri ed obblighi, e dopo quel dato periodo torna nuovamente al servizio. Questo metodo offre pure elasticità alla forza de' corpi, che il Ministro può determinare secondo le condizioni del servizio nelle quali essi si trovano. Quel reggimento che trovasi sottoposto per ragioni speciali a maggior servizio, avrà un minor numero di queste licenze; quello, invece, che avrà servizi minori da disimpegnare, potrà averne un numero maggiore.

È vero che con questo metodo v'ha un po' di differenza nella spesa, ma si tratta soltanto della spesa di viaggio per andata e ritorno, giacchè il soldato che resta in lunga licenza non riceve, paga.

Queste cose, del resto potrebbero regolarsi come si vuole.

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1882

Questa idea non è nuova, ed avendo io ormai l'onore di appartenere da molti anni all'esercito, l'ho veduta applicata in varie epoche in grande scala.

Non ricorderò, l'epoca anteriore in cui il generale La Marmorà con le economie fatte sul bilancio e con le numerose licenze fece le prime spese delle fortificazioni in Piemonte.

Ricorderò, invece, il tempo in cui, essendo Ministro l'onorevole Bertolè, questo sistema venne adottato su larga base, e parmi per procurarsi i fondi necessari per fare l'istruzione a quasi tutte le classi, del fucile a retro-carica.

Non è dunque un sistema nuovo, quello ch'io ritengo preferibile a qualunque altro.

Fatte queste riserve, accetto il progetto di legge che ci sta dinanzi e che in parte ritengo per un progresso delle nostre istituzioni militari.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola...

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Per verità, non essendo stata fatta alcuna proposta per modificare il progetto di legge che sta in discussione, io non avrei ragione di prendere la parola per sostenere le disposizioni del progetto stesso, che in complesso, nel fatto, vengono approvate.

Crederei però, non prendendo la parola, di mancare di cortesia verso gli onorevoli Senatori che hanno esposto le loro idee, per cui mi credo in debito di cercare di giustificare le proposte del Governo.

Per quanto io apprezzi le opinioni autorevolissime che vennero espresse, certo è che non le divido, come appare dal progetto stesso, perchè tutte queste questioni le ho ventilate, dibattute, esaminate e ponderate, e dal confronto son venuto alla conclusione che, secondo il mio modo di vedere, sia migliore il sistema che ho proposto.

Questa è forse una illusione che mi faccio, ma è la mia opinione.

L'onorevole Bertolè-Viale ha approvato, e lo ringrazio, varie disposizioni del progetto, come ad esempio quella che porta la ferma della seconda categoria a 12 anni, come per la prima categoria. Così egli ha approvato il richiamo

delle classi e la fissazione di un limite ai congedi anticipati, non lasciandoli all'arbitrio del Ministro come ripiego di bilancio; al quale proposito noto però che si tratta di un sistema determinato per legge e non di un ripiego.

L'onorevole Bertolè-Viale tende a propendere per la ferma di due anni per la fanteria. Questo è stato uno degli argomenti principali della sua orazione. Questa, a parer mio, è una questione gravissima e nessuno ignora come essa sia stata oggetto di una importantissima discussione nell'altro ramo del Parlamento, dove io mi sono spiegato apertamente a questo riguardo, e l'ho combattuta con tutte le mie forze, come sarei sempre disposto a combatterla. Io credo che, adottando questo principio prima che le altre potenze non seguano la stessa misura, si preparerebbe un disastro. Quando le altre potenze ridurranno la ferma anch'esse a due anni, allora noi pure potremo seguirle in questo sistema; ma essere i primi sarebbe come dare l'esempio del disarmo.

Io ho già svolto questo argomento, e le mie parole figurano negli Atti del Parlamento; quindi credo inutile ripetere tutti gli argomenti che ho addotti in quella circostanza. Però, siccome non disconosco il pregio di questa proposta ed i vantaggi anche che ne potrebbero derivare, io l'ho studiata a fondo e mi è sembrata di impossibile applicazione o, almeno, non ho saputo trovar modo di risolvere le difficoltà che si presentano, massime per il reclutamento dei graduati, e soprattutto dei caporali e di tutti quegli impieghi speciali che richiedono un più lungo tirocinio.

Per riassumere ripeterò che, dopo profondo esame di questa proposta, non ho trovato che all'atto pratico possa essere attuabile e credo che presenterebbe gravissime difficoltà. Dirò che abbiamo già non poche difficoltà a superare per scegliere quel piccolo contingente di cavalleria, che era di quattromila uomini, e sarà in avvenire di 6000. Cosa avverrà quando dovremo sceglierne almeno 16,000? Ed infatti, dal momento che si tratta della sola fanteria, vuol dire che le armi speciali dovrebbero aver la ferma di 4 anni. Si tratta poi anche dei caporali; ma bisogna pensare che di questi ne abbiamo una quantità, perchè essendovene 10 per compagnia, con 1300 compagnie, senza contare lo stato maggiore, si

giunge almeno ai 13,000. Questi 13,000 caporali come si sceglieranno? Non si possono mica destinare *a priori*.

Bisogna dunque prenderli come sono. Chi vorrà fare i 4 anni? Essi diranno: «Io non voglio fare il caporale»; e molti terranno cattiva condotta soltanto per non essere nominati caporali. Vediamo invece che in Prussia perfino la cavalleria, per eliminare tante difficoltà, ha la ferma di 3 anni. È vero che in quell'arma la maggior parte dei soldati rimangono sotto le armi 4 anni; ma si tratta di una grande quantità di volontari, perchè in Prussia la cavalleria è un'arma che ha molte attrattive, si ha molta tendenza all'esercizio dell'equitazione, e vi sono molti volontari che fanno 4 anni, malgrado che si accordi loro una riduzione di ferma.

In Austria è la stessa cosa: il servizio è di 3 anni. Ma in Austria lo possono fare perchè l'esercizio dell'equitazione è popolare, mentre da noi non è tale. Ed a questo proposito posso rispondere all'obbiezione dell'on. Bertolè-Viale; io pure quante volte riguardavo i ruoli degli squadroni, vedevo che, su 35 uomini assegnati ad uno squadrone, ve n'erano soli 3 o 4 che si intendessero di cavalli. Ma è pur vero che, sul totale di una classe, non abbiamo in media che circa 4000 cavallanti.

Poi bisogna guardare al fisico. Se prendete un uomo piccolo, esso non ha la forza per governare 2 o 3 cavalli, come per buona parte dell'anno il soldato deve fare. Bisogna quindi assolutamente prendere quegli uomini che abbiano quelle date qualità fisiche volute.

Da noi la statura è un po' bassa. Si volevano formare 8 reggimenti di granatieri, e si è dovuto poi rinunziarvi appunto per questa ragione, e se ne sono fatti soltanto due; ed ora veramente sono reggimenti di granatieri.

Tutti sanno che la statura dei nostri uomini, rispetto a quelli della Francia, è in media minore di due centimetri.

Del resto, rispetto all'equitazione, quando si ha un uomo ben conformato, in pochi mesi si può ottenere di farlo star bene a cavallo, e spesso avviene che in sì breve tempo esso riesca miglior cavaliere di chi ha cominciato da ragazzo a cavalcare.

Vi sono di quelli che in un momento sono in sella e che imparano subito l'equilibrio necessario per stare a cavallo. Del resto abbiamo

visto che il nostro sistema non dà cattivi risultati, ed in tutte le circostanze la nostra cavalleria è sempre stata reputata buona.

Laonde non vi è di che lamentarsi del suo reclutamento.

Quanto alla riduzione della ferma della cavalleria da 5 a 4 anni, so benissimo che essa non toglie tutti gli inconvenienti, ma li diminuisce di molto, e ciò è sempre qualche cosa.

La ripugnanza di entrare in quest'arma scemerà collo scemare della ferma, che prima era di cinque, ed ora non sarà più che di quattro anni.

Il vantaggio dunque è evidente e non si può fare a meno di accoglierlo.

L'onorevole Bertolè-Viale ha poi aperta una parentesi sulla ferma di due anni; mi permetto di aprirne una anch'io per dire che, per avere la ferma di due anni, bisognerebbe incrociare le due classi, altrimenti non sarebbe possibile istruire una classe nuova con una classe di coscritti.

Quanto al licenziamento anticipato della classe anziana, siccome si tratta puramente di una questione di bilancio, più non si potrebbe fare. Licenziando infatti metà della fanteria, si comprometterebbe il servizio, almeno sino all'incorporamento degl'iscritti nei battaglioni, dopo ricevuta la prima istituzione. L'incrociamiento sarebbe dunque necessario fino a che i coscritti fossero abilitati al servizio.

Il sistema pertanto accennato dall'onorevole Bertolè-Viale, per quanto possa avere i suoi vantaggi, credo che porterebbe maggiori danni all'esercito; ed io certo non ne assumerei la responsabilità.

L'onorevole Bertolè-Viale ha poi fatto delle giuste osservazioni rispetto ai sottufficiali. Io credo veramente, e quasi ho il rimorso, lo confesso francamente, di non avere affrontata la questione nel presentare questo progetto di legge.

Dobbiamo procurare di avere classi di sottufficiali in congedo illimitato, i quali, al richiamo, vengano a completare i quadri dei sottufficiali, precisamente come avviene per il rimanente della truppa; quindi bisogna ridurre la ferma.

Io ho già messo in studio questa questione, e intendo di proporre per i sottufficiali la ferma come pei carabinieri, cioè 9 anni di ferma, dei

quali 5 sotto le armi e 4 in congedo. Di questo però si discuterà a suo tempo.

Il punto principale è che essi abbiano un dato numero di anni di obbligo al servizio e siano poi disponibili, parte per l'esercito permanente e parte per la milizia mobile.

Io credo adunque, o Signori, che questa sia una riforma indispensabile. Essa sicuramente richiede un lungo lavoro e porta seco una riforma generale della legislazione delle rafferme. In tanta abbondanza di materia di studi non si è potuto fare quello che sarà oggetto di un progetto speciale, che m'impegno di presentare tra i primi.

L'onorevole Mezzacapo Carlo approva anche in complesso il progetto e trova che vi ha un miglioramento.

Io lo ringrazio infinitamente per aver espresso questa sua opinione.

Egli ha però osservato che si poteva fare un passo di più, dal momento che si equiparavano gli obblighi del servizio della seconda categoria alla prima; che cioè si poteva togliere questa ripartizione, passare alla categoria unica e dividerla in due parti con obblighi diversi, chiamandole però contemporaneamente.

Questo certamente sarebbe un gran vantaggio; anzi, secondo me, l'ideale sarebbe anche ora di chiamare assieme le due categorie e, dopo 5 o 6 mesi, congedare la seconda categoria, ossia quella che deve ricevere minore istruzione.

Però sorgono sempre delle difficoltà a causa del bilancio; e impossibile è il far questo per più di tre mesi.

Poi abbiamo la questione dell'accasermamento. Non potremmo, massime d'inverno, accasermare i soldati così come si fa nella stagione estiva; per cui siamo obbligati a prenderli dopo le grandi manovre. Questo sistema ha dunque un vantaggio per meglio accasermarli. Oltre a ciò è un rinforzo che si dà all'esercito nel periodo che corre fra il congedamento della classe anziana e la venuta della nuova leva; periodo che è di circa tre mesi e che ieri è forse stato un poco esagerato. In realtà, calcolando dalla metà di settembre, sono tre mesi, o al massimo quattro se si comincia il calcolo col primo settembre.

Ciò in realtà costituisce un rinforzo poiché dopo un mese questi uomini sono già soldati

di cui all'occasione possiamo servirci. Infatti vediamo che dopo un mese i nostri coscritti vanno alle riviste confusi cogli anziani, ed occorre un occhio molto pratico per distinguerli.

Presso di noi in generale vi è un'attitudine speciale per l'istruzione militare....

Senatore MEZZACAPO L. Domando la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*.... Le ragioni esposte sono quelle che obbligano a rimandare a quell'epoca la chiamata delle seconde categorie. Però anch'io son d'avviso che, quando le nostre condizioni permetteranno di chiamare le classi insieme, e di prolungare il tirocinio del servizio alla 2^a categoria, sarà anche questo un gran passo che avremo fatto.

Il Senatore Carlo Mezzacapo si è pronunziato contrario ai congedi anticipati, che chiamò espediente di bilancio. Io farò notare che questo espediente è usato anche in Prussia, ove si congedano anticipatamente settanta uomini per battaglione, e che tale sistema viene in complesso ad essere la stessa cosa dei congedi anticipati. Anche là vi sono ferme differenti, e fra le altre vi è il treno che fa soli sei mesi.

Il Senatore Carlo Mezzacapo preferisce le licenze ai congedi anticipati.

Io non sono del suo parere; questo sistema si usa in Francia e credo in Austria; ma io lo credo pessimo, poichè il soldato che va a casa temporaneamente è una calamità per la famiglia; esso non lavora, ed è a tutto suo carico.

Questo lo posso affermare per la conoscenza della Francia e dell'esercito francese, ove si ode una continua lagnanza contro queste licenze. Invece, quando il soldato va a casa in congedo non ha motivo per non riprendere la sua posizione borghese, e l'equilibrio delle famiglie non è turbato. Se poi si accordassero le licenze soltanto a coloro che hanno mezzi di sussistenza, si commetterebbe un'ingiustizia.

Quanto alla ferma di tre anni, io sono ben lieto di trovarmi conserziente coll'onorev. Mezzacapo perchè la sua autorità mi conforta a sperare di trovare anche altri del mio parere.

Io ho accennato alle ragioni per le quali credevo utile il congedo anticipato.

Si dice che i congedi anticipati possono creare delle difficoltà. Sarà vero; ma in fine dei conti quando si proceda con equità, l'applicazione di questo sistema entrerà nelle abitudini generali. Questi congedi non saranno accordati che a

coloro i quali ne sono meritevoli, ed io credo che questo sarà un incentivo.

Vi saranno delle difficoltà, forse anche degli inconvenienti pei congedi che possono essere accordati ingiustamente; ma, in complesso, credo che i vantaggi saranno maggiori degli inconvenienti. Oltre di questo v'è di mezzo la questione del costo che non è indifferente, perchè bisogna spendere bene il danaro che viene somministrato all'esercito e non sprecarlo, secondo il mio modo di vedere, in cose che non danno un vantaggio sicuro.

Io credo di aver risposto alle principali obiezioni, quindi non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Mezzacapo L.

Senatore MEZZACAPPO L. Dirò poche parole riguardo alle spiegazioni ora date dal signor Ministro della Guerra.

Il signor Ministro crede che io abbia esagerato, quando ieri ho asserito, che era di cinque mesi il tempo interposto fra il congedamento e la chiamata, mentre non sono che tre.

Io credo che in questo egli sia in errore.

Il signor Ministro sa che l'anno scorso il congedamento si è fatto sul finire di agosto. Soltanto una parte dei soldati, pochissimi, quelli cioè che sono andati a fare le grandi manovre, sono stati congedati dopo il 15 settembre. L'onorevole signor Ministro sa pure che la chiamata dei nuovi soldati si è fatta il 27 gennaio, sicchè settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio, sono cinque mesi. La mia osservazione non era adunque esagerata, ma verissima, e il Ministro stesso nella sua lealtà può dire se queste cifre sono esatte. Circa poi la riduzione della ferma, credo che il paragone che noi sempre facciamo cogli altri eserciti, l'ho detto ieri ed ora lo ripeto, sta se i termini di paragone sono gli stessi.

Se i soldati che servono due anni fossero in più dei 100 per compagnia, io farei plauso alla legge, ma poichè invece di essere in più sono in diminuzione, invece di avere 110 uomini, li portiamo ora a 90, abbiamo due perdite: perdita di numero e perdita di qualità.

Sotto questo aspetto ritenendo questa disposizione dannosa, tengo a dichiarare perchè si sappia, che io voto contro questa legge.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. L'onorevole Senatore Mezzacapo Carlo ha detto aver io applicato le licenze nell'anno 1868. Non lo contesto, è vero. In quell'anno appunto per lo scopo accennato di istruire le classi che erano a casa nel maneggio del nuovo fucile a retrocarica, io ho dovuto applicare, per ragioni di bilancio, la disposizione di mandare in licenza 30 uomini per compagnia, perchè in quell'anno si erano chiamate in di più tre classi sotto le armi. Però debbo dichiarare che se dovessi applicare di nuovo quella disposizione me ne guarderei bene.

Questo per dire la mia opinione.

Ora non voglio entrare in considerazioni od in lunghi svolgimenti sopra un argomento che fu oggetto di dichiarazioni piuttosto che di discussioni, tanto per parte mia come per parte dell'onorevole Ministro, in riguardo alla riduzione della ferma per la fanteria a due anni.

Ma io tengo a dichiarare una cosa, che, cioè, io non sono venuto in quest'idea per inclinazione propria, perchè io non dimentico di avere detto altra volta, quando appartenevo all'altro ramo del Parlamento e che si discutevano le leggi di ordinamento, che il *desideratum* mio sarebbe stato di avere i soldati colla ferma di 4 anni. Però tale dichiarazione rimonta all'epoca in cui nei progetti che erano presentati sull'ordinamento dell'esercito italiano la forza di guerra arrivava fra prima e seconda linea a 600,000 uomini. Accrescendosi questa cifra, come si verificò col progetto di legge presentato ed approvato l'anno 1871 col quale la forza militare venne fissata a 750,000 uomini fra prima e seconda linea, approvai la ferma di 3 anni.

Ora, aumentandosi ancora tale forza col progetto che discutiamo, io ho dovuto venire alla opinione che ho manifestata, di una ferma più breve. E mi piace dire come ci sono venuto.

Uno fra i predecessori dell'attuale Ministro della Guerra, richiese parzialmente sulla questione delle ferme, l'opinione di molti generali dell'esercito, e chiese anche la mia. Io risposi press'a poco in questi termini: O voi siete in grado di mantenere la ferma di tre anni e ne avete i mezzi in bilancio, e questo sarebbe il migliore sistema; ma se ciò non potete fare, se voi per mantenere ad una parte soltanto

del contingente annuo la ferma di tre anni siete costretto a ricorrere ad una quantità di ripieghi, i quali produrranno certamente molti inconvenienti, allora sarebbe meglio saltare il fosso ed arrivare alla ferma più breve, quella cioè di due anni per la fanteria, riduzione questa che se ha certamente degli svantaggi, che io non disconosco, ha però anche i suoi vantaggi. I suoi vantaggi per me sono questi: che voi avrete almeno tutto il contingente, cioè tutta la massa degli uomini appartenenti alla fanteria ugualmente istruiti, giacchè, prendendo il contingente di 95 o di 90 mila uomini e tenendolo due anni sotto le armi, voi avrete tutte le classi di prima e seconda linea che avranno eguale istruzione.

Oggi invece che cosa si vuol fare?

Una parte del contingente avrà tre anni di ferma, ma 25,000 uomini su di un contingente di 76,000 uomini non serviranno che due anni. Ed i 25,000 uomini apparterranno quasi tutti alla fanteria.

Quindi la parte che serve tre anni si riduce ad un poco più della metà....

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE.... A me pareva quindi, e pare, che saremo trascinati, io non dico che ci si vada a cuore aperto; ma saremo trascinati alla ferma di due anni, sia perchè la questione è ormai all'ordine del giorno, e sia perchè si troverà che il sistema al quale noi ricorriamo oggi presenterà degli inconvenienti, specialmente poi per la parte che riflette i congedi anticipati.

L'onorevole signor Ministro ha dichiarato che i congedi anticipati si applicheranno con tutte le cautele; ha dichiarato che si applicheranno soltanto ai migliori soldati come un premio.

Io dico che in questioni di questa natura non vi è uomo che ammetta che un altro sia migliore di lui.

Un soldato il quale vedrà un compagno andar via un anno prima sol perchè avrà, a mo' d'esempio, tirato meglio al bersaglio, dirà: ma io ho migliori gambe per resistere alle fatiche, e se si tratta di fare una corsa, io sono anche più abile di lui.

È una questione molto delicata codesta; quindi io ripeto che saremo trascinati a quello a cui ho più volte accennato.

Siccome però non è questa una questione che dobbiamo oggi risolvere, così non è il caso di discuterla in tutti i suoi minuti particolari. Mi sia lecito non pertanto di aggiungere che io non temo gli inconvenienti a cui accennava l'onorevole Senatore Mezzacapo, cioè che, adottando la ferma di due anni e determinando un'aliquota del contingente — al quale si fisserebbe una ferma di quattro anni onde trarne i graduati — per fare un caporale si debba, per deficienza di qualità, ricercare forse il candidato non nel primo, nel secondo o nel terzo dei soldati colla ferma di quattro anni, ma discendere al numero quattro e più innanzi.

Dissi che non temo troppi inconvenienti, sia perchè l'istruzione generale nel paese progredirà, e sia perchè fra gli uomini a ferma di quattro anni si dovranno scegliere, oltre i caporali, anche i trombettieri e gli stessi attendenti: epperò si potranno tutti utilizzare con vantaggio.

E neppure con ciò sarà tolta la facoltà di poter scegliere qualcuno fra gli altri soldati a ferma più breve per farne un caporale, ogni volta che esso ne abbia tutte le qualità e fosse scarso il reclutamento coll'altro mezzo. Nè voglio prolungarmi in altre osservazioni, perchè non ne è il momento e non farei che far perdere tempo. Ma ripeto essere venuto nella opinione che ho manifestata, da che vedo i vari Ministri della Guerra che vanno succedendosi, trovarsi via via nell'imbarazzo tra il bisogno di accrescere il contingente e la impotenza di accrescere in proporzione il bilancio, ed essere quindi costretti a ricorrere a dei ripieghi, che poco per volta finiscono per condurci grado a grado là dove ripugnano di andarvi d'un tratto.

E del resto la ferma di due anni per la fanteria è in fatto già ammessa colla presente legge, giacchè essa sarà applicata sul nuovo contingente di 76 mila uomini a 13 mila di essi, più a 3 mila uomini, quelli del discarico finale, più ancora a 9 mila uomini congedati per anticipazione; vale a dire a 25 mila uomini.

Dunque il dado è gettato; ed io credo che non potremo arrestarci. Ma poichè, quando sarà il momento opportuno, sulla proposta che ne sarà fatta vi sarà naturalmente grosso dibattimento, allora le opinioni tutte potranno maggiormente manifestarsi con tutti gli argomenti e pro e contro.

Del resto io non aggiungo altro, ma ripeto solamente, come ho già detto, che su questa questione ci sono degli uomini di riguardo che la vedono in un senso, come ve ne sono degli altri che la vedono in un altro.

L'esperimento del sistema che si applicherà con questa legge e i dibattimenti che succederanno in avvenire decideranno la questione.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Tengo soltanto a rettificare una data affermata dall'onorevole Bertolè-Viale, il quale mi sembra creda che la parte della fanteria che avrà 3 anni sarà inferiore a quella che ne avrà 2.

Senatore BERTOLÈ-VIALE. No, non ho detto questo.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Avevo capito così.

Devo però dare una spiegazione all'onorevole Bertolè-Viale sul sistema adottato. Noi abbiamo bisogno, per stare nei limiti del bilancio, di avere 22,000 uomini di meno sotto le armi di quanti ne avremmo se tutti fossero tenuti alla ferma di tre anni. Questo risultato si otterrà assegnando la ferma di due anni ad un numero d'uomini pari a circa la metà di quanti in totale devono essere diminuiti, oltre al contingente per il treno, che servirà soltanto due anni, benchè ciò non sia esplicitamente prescritto dalla legge; ma questa diminuzione di ferma per il treno è indispensabile per poter avere la forza necessaria sul piede di guerra ed è possibile perchè l'istruzione in quel corpo è facile. Il motivo della divisione del contingente in due parti relativamente alla ferma non è già per stabilire il principio della ferma di due anni, ma bensì per evitare inconvenienti di un troppo largo congedo anticipato.

Il congedo anticipato limitato a 12,000 uomini non è certamente un vantaggio, ma non produce poi grandi inconvenienti; ed in questo noi ci troviamo precisamente nella condizione di tutte le altre potenze, compresa anche la Prussia. Io, comunque si voglia, sono tutt'altro che plagiatore di quello che si fa dagli altri, essendo persuaso che si deve fare quello che a noi conviene; pur tuttavia i buoni esempi non si hanno a trascurare.

I congedi anticipati, una volta allargati, rendono difficile il reclutamento dei caporali. Potrei rifare i calcoli già esposti nell'altro ramo del Parlamento, ma credo che ciò sarebbe superfluo; dirò solamente che, appunto per evitare questi inconvenienti, si è stabilita la ferma di due anni per una parte del contingente. E qui qualcuno potrebbe dire: perchè non l'avete fatto per tutti i 22,000? Rispondo che non l'ho fatto perchè quando io, nell'estrazione a sorte, assegnassi già 22,000 uomini con la ferma di due anni, non mi resterebbe più forza sufficiente per scegliere le armi speciali ed i 6000 uomini di cavalleria. Alle volte vi sono dei mandamenti che non possono dare neanche la tangente loro assegnata per la cavalleria. Invece, diminuendo di 13,000 uomini il contingente, che da 76,000 normali è già passato a 71,000 effettivi, noi riduciamo la nostra scelta, su 58,000 uomini, e si può ancora fare una buona scelta per la cavalleria e per le armi speciali.

Abbiamo adunque il vantaggio col sistema misto di evitare gli inconvenienti per il reclutamento dei caporali, e, riducendo la quantità di quelli che hanno due anni di ferma, si diminuiscono pure le difficoltà di scelta del contingente per le armi speciali e per la cavalleria.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Questo progetto di legge del quale io ho l'onore di essere Relatore contiene delle buone disposizioni che furono approvate senza titubanza dall'Ufficio Centrale.

Ci fu soltanto qualche dubbio su quelle disposizioni che riflettono la diminuzione della durata del servizio; ma anche per queste si venne nella conclusione di proporre l'approvazione specialmente perchè, venendo in questo punto modificato il progetto di legge, non riesciva più attuabile quello dell'ordinamento, col quale è strettamente collegato.

E vi è talmente collegato che, nella discussione generale fatta nei giorni scorsi, si trattò anche della durata delle ferme. Per ciò io non entrerò in particolari a questo riguardo.

In quanto a me personalmente, ho avuta occasione, sia in relazioni, sia oralmente, tanto davanti all'altro ramo del Parlamento, quanto davanti al Senato, di esprimere l'opinione che sia cosa pericolosa il diminuire le ferme al di là di tre anni.

Le ragioni è inutile che io le dica; perchè sono state ripetute e pienamente svolte in tutti i sensi.

Per me, confesso che non ho cambiato di opinione, quantunque, come Relatore, io abbia detto che approvo la legge e che le darò il mio voto favorevole.

Io invidio ed ammiro tutti coloro che vedono un avvenire roseo; ma confesso che ho qualche preoccupazione sui risultati che può dare questa tendenza a diminuire l'educazione militare delle nostre popolazioni.

Io desidero sbagliarmi, e sarò contentissimo e ben fortunato se l'avvenire mi darà torto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.
(Approvato).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla discussione degli articoli di questo progetto di legge, devo comunicare al Senato una domanda di interrogazione inviata alla Presidenza dall'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano. Essa è così concepita:

« Il sottoscritto intende d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, sopra il R. Decreto delle circoscrizioni elettorali per la provincia di Catania ».

Prego il signor Ministro della Guerra di volere avvertire il suo Collega dell'Interno di codesta interpellanza.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Non mancherò.

Ripresa della discussione del progetto di legge n. 205.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione speciale del progetto per modificare la legge sul reclutamento.

Si leggono gli articoli.

Art. 1.

Agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 18, 28, 43, 58,

60, 78, 80, 82, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 101, 103, 111, 115, 116, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 159, 160, 170, 173 e 174 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio Decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (serie seconda), sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

PRESIDENTE. Questo proemio dell'articolo è naturale che debba essere riservato per la votazione a quando saranno stati discussi ed approvati gli speciali articoli che si tratta di sostituire a quelli della legge che è attualmente in vigore.

Si procede dunque alla lettura dell'art 5, che è il primo di cui viene proposta la modificazione.

« Art. 5. Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

« Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo della età loro.

« Possono esservi chiamati anche prima quando lo esigano contingenze straordinarie.

È aperta la discussione per questo articolo 5. Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.
(Approvato).

« Art. 8. Il contingente di prima categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito è determinato con legge.

« Gli iscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di prima categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla terza, costituiscono la seconda categoria, la quale potrà essere divisa in due parti.

« In questo caso il contingente della prima parte della seconda categoria d'ogni classe sarà fissato con decreto reale.

(Approvato).

« Art. 9. Il ripartimento fra i circondari del contingente di prima categoria è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli

iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata.

« Il ripartimento del contingente della prima parte della seconda categoria è fatto dal Ministro della Guerra fra i distretti militari in proporzione degli uomini definitivamente ascritti alla stessa seconda categoria.

(Approvato).

« Art. 10. Il contingente di 1^a categoria assegnato a ciascun circondario è dal prefetto o sotto-prefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone, in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione di ogni mandamento. Salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

« Il contingente della prima parte di 2^a categoria, assegnato a ciascun distretto militare, è ripartito dal rispettivo comandante fra i vari mandamenti in proporzione del numero degli arruolati nella 2^a categoria dei mandamenti stessi.

(Approvato).

« Art. 11. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla 1^a categoria, ovvero alla prima od alla seconda parte della 2^a categoria.

(Approvato).

« Art. 18. Contro le decisioni dei Consigli di leva è ammesso il ricorso al Ministro della Guerra, osservate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 175.

« Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potrà annullare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

(Approvato).

« Art. 28. Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere:

« 1. Gli omessi inquisiti di essersi sottratti alla iscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

« 2. Gli omessi in leve anteriori, di cui all'art. 35 e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere iscritti prima o dopo che siasi scoperta la loro omissione.

(Approvato).

« Art. 43. Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli iscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

« E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

« Terminata l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

(Approvato).

« Art. 58. All'esame personale degli iscritti sarà proceduto dal Consiglio di leva in presenza del sindaco per mezzo dei medici chiamati alla seduta.

« I casi di esenzione dal servizio di 1^a e di 2^a categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici, ed in mancanza di documenti, sopra la esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sulla attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune e padri di figli che sieno soggetti alla leva nel comune medesimo.

« Nel caso che un iscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il Consiglio provvede perchè sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1^a o in 2^a categoria, giusta il numero estratto, e gli concede dilazioni anche sino alla chiusura della sessione completiva per provare i suoi titoli ad essere assegnato alla 3^a.

(Approvato).

« Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnerà al contingente di 1^a categoria nell'ordine seguente:

« 1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'art. 29, gli iscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli iscritti di cui all'articolo 121;

« 2. I capilista di cui ai n. 1, 3 e 4 del citato art. 29 e i renitenti assolti o condannati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione

della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1^a categoria;

« 3. Gli iscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1^a categoria.

« Tutti i rimanenti capilista ed iscritti non compresi nella 1^a categoria saranno assegnati alla 2^a nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

« I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

(Approvato).

« Art. 78. Gli iscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo sono rimandati alla sessione completa della loro leva, e se in questa si riconoscano persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo risultando tuttavia inabili, sono riformati.

(Approvato).

« Art. 80. Gli iscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

(Approvato).

« Art. 82. Gli iscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

« Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio, a meno che non siano affetti da taluna deformità di cui all'articolo 47, nel qual caso il Consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

(Approvato).

« Art. 86. Va esente dal servizio di prima e di seconda categoria ed è assegnato alla terza l'iscritto che nel giorno stabilito pel suo

arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1. Unico figlio di padre vivente;

« 2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni o di padre entrato nel 70° anno di età;

« 3. Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;

« 4. Nipote unico e primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non ha figli maschi;

« 5. Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;

« 6. Primogenito di orfani di padre e madre od unico fratello di orfane nubili di padre e madre;

« 7. Il maggiore nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcune delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 93;

« 8. L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente;

« 9. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa la esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali è accordata l'esenzione.

« I diritti per l'assegnazione alla terza categoria stabiliti dal presente articolo e dai successivi e che non siano stati esposti dagli iscritti nel giorno del loro arruolamento, potranno tuttavia essere validamente invocati e comprovati avanti al Consiglio di leva sino alla chiusura della sessione completa della leva alla quale essi concorrono.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. L'applicazione del paragrafo primo di quest'articolo ha spesso dato luogo a questioni nei Consigli di leva tanto per l'esercito come per la marina militare.

Il paragrafo primo stabilisce che va esente dal servizio di prima e seconda categoria l'unico

figlio di padre vivente. In questa dizione si comprendono oltre i legittimi, anche i figli naturali riconosciuti?

Per quanto riguarda il padre, non pare dubbio; ma riguardo alla madre è molto incerto se il figlio naturale riconosciuto da lei goda della esenzione.

La disposizione che riguarda la madre è il paragrafo terzo che parla di unico figlio primogenito di madre tuttora vedova; e da tale disposizione sembra escluso il figlio naturale riconosciuto; ma ad alcuni Consigli di leva pareva che la ragione dell'esenzione dell'unico figlio, fosse uguale tanto per il padre che per la madre; e se al padre si concede il figlio naturale riconosciuto, parrebbe che anche alla madre dovesse concedersi.

La giurisprudenza per altro è rimasta incerta sopra l'applicazione di questo paragrafo. Forse non sarebbe stato male che nel redigere nuovamente il testo della legge, molte questioni che si sollevarono dai Consigli di leva fossero state prese in considerazione, e si fosse cercato di risolverle con una dizione più chiara in questo ed in altri articoli.

Io faccio queste osservazioni non per proporre emendamenti, ma unicamente perchè, se dalle dichiarazioni dell'Ufficio Centrale e del Ministro, potesse dedursi una norma per l'applicazione di questa disposizione in un senso che escludesse qualunque dubbio, credo che sarebbe utile così per i Consigli di leva, come pure per la Commissione superiore che dà pareri sui ricorsi al Ministro della Guerra.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO, *Relatore*. Io non so come la interpreti l'onorevole Ministro della Guerra, ma per quanto all'Ufficio Centrale credo che quella disposizione: « Unico figlio di padre vivente » sia anche da applicarsi quando si tratti di unico figlio riconosciuto soltanto dalla madre; del resto a questo riguardo è il caso di rimettersi alle dichiarazioni che farà il Ministro della Guerra.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Io pregherei l'onorevole Senatore Tabarrini a voler ripetere la sua domanda non avendola ben compresa.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. L'applicazione che si fa dai Consigli di leva di questo paragrafo: « Unico figlio di padre vivente » deve intendersi, come suonano le parole, esclusivamente a beneficio del padre, oppure comprende anche il figlio naturale unico di madre vivente? Ad alcuni Consigli di leva sembrava che la stessa ragione di esenzione dovesse valere anche per il figlio naturale riconosciuto dalla madre, sebbene in questo senso non ci sia alcuna disposizione esplicita; perchè il paragrafo terzo parla unicamente di *unico figlio, o figlio primogenito di madre vedova*, dizione che esclude affatto il figlio naturale riconosciuto. Per togliere ogni dubbio nel senso di estendere il favore anche alla madre sembrava che si dovesse dire, *unico figlio di padre o di madre vivente*, ed allora la disposizione avrebbe compreso anche i figli naturali riconosciuti dalla madre. Ma la dizione del paragrafo, in questo progetto, è mantenuta come era nell'antica legge, e perciò mantenuta la cagione del dubbio. Ora io domandava se il signor Ministro della Guerra, dichiarando il senso di quest'articolo, qui o meglio nel Regolamento, potesse dare un indirizzo ad una giurisprudenza costante, così dei Consigli di leva, come della Commissione che dà parere al Ministero sopra i ricorsi.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Il comma terzo parla del figlio unico di madre vedova; ora, quando la madre è vedova, il figlio naturale riconosciuto è nelle stesse condizioni del figlio legittimo. Anzi l'onorevole Senatore Tabarrini ricorderà che nella Camera elettiva v'è stata una discussione appunto per l'applicazione dell'art. 96, e precisamente riguardo a coloro che, dopo essere venuti sotto le armi, vengono legittimati a termine di legge. A questo scopo si è proposto dall'onorevole Ercole un emendamento, mi rincresce di non averlo presente, per il quale il figlio legittimato è pareggiato al figlio legittimo anche per gli effetti di quell'articolo.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Questo è nei paragrafi

successivi, e l'ho notato; però ora si tratta solamente di vedere se, mentre il testo della legge non si oppone che si esenti il figlio naturale unico riconosciuto dal padre, non meritasse uguale favore il figlio naturale unico riconosciuto dalla madre.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. A questo riguardo, come voleva accennare, mi pare che, a senso delle altre disposizioni che seguono, possa essere equiparato ai figli legittimi il figlio naturale riconosciuto dalla madre, non meno che quello riconosciuto dal padre.

Intanto prenderò nota della osservazione fatta dal Senatore Tabarrini, perchè nel regolamento se ne tenga il debito conto.

Senatore TABARRINI. Quand'è così non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro Senatore domanda la parola, metto ai voti l'articolo che ho testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art 87. È parimente esente dal servizio di prima e di seconda categoria ed è assegnato alla terza l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

« 1. Non sia ascritto alla seconda od alla terza categoria;

« 2. Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 115;

« 3. Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace:

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io rivolgo una preghiera all'onorevole Ministro della Guerra, affinchè si compiaccia di vedere, negli studi che deve fare pel nuovo Regolamento sul reclutamento, di risolvere un quesito nel senso della giustizia.

Conosce il Senato e l'onorevole Ministro della Guerra, che la surrogazione di fratello, per espressa disposizione della legge, nel suo articolo 99, che non s'immuta con la legge che discutiamo, può precedere, come anche può seguire, l'arruolamento.

Ora, nell'ipotesi che preceda, si può dare, e credo che si dia non di rado, questo caso, cioè, che prendendo il volontariato di un anno il fratello minore nell'intendimento di liberare il fratello maggiore, accada poi di non trovarsi abile al servizio militare, ed in conseguenza di rendere inefficace il proposito suo, e naturalmente della famiglia, di liberare il fratello maggiore. D'altra parte, questi, nella fiducia di essere rilevato dal fratello minore, non ha curato, nè poteva curare, di iscriversi anch'egli al volontariato entro il mese di giugno che precede la sua chiamata alla leva; si presenta pertanto a questa nella quasi certezza di essere liberato, ma può avvenire invece non solo di non essere liberato, ma di non poter esercitare il diritto al volontariato, appunto perchè non premunito delle dichiarazioni e del fatto del deposito entro l'antecedente giugno, e non in grado d'invocare per sè l'applicazione del paragrafo 690 del Regolamento sul reclutamento.

Ora, io ritengo che nello spirito della legge vigente, e nella lettera del citato articolo 99 che viene confermato coll'attuale progetto di legge, ci sia questo concetto, cioè, che l'alternativa del servizio dei fratelli venga assoluta, sia precedendo, sia susseguendo l'arruolamento.

Ora, perchè sia praticamente tale, occorre conservare al fratello che si ha di mira di liberare, l'integrità dei diritti anche nell'ipotesi che l'arruolamento al volontariato, per parte del fratello minore, non abbia effetto nel momento in cui deve operare l'esenzione del fratello maggiore. Invero, se questi non può essere esentato dal fratello minore, che, sebbene abbia regolarmente preso il volontariato, venga riconosciuto inabile, bisogna che si mantenga al primo il diritto di servire lui da volontario di un anno.

Occorrerebbe pertanto, a rimuovere ogni difficoltà per casi somiglianti, che nel Regolamento si introducesse un'aliinea, nel quale si dicesse che « il fratello maggiore, il quale non abbia potuto avvantaggiarsi della liberazione alla quale aveva diritto pel fatto dell'arruolamento, in base all'art. 116 della legge, al volontariato di un anno del fratello minore, conserverà egli il diritto di servire quale volontario invece del fratello riconosciuto inabile o altrimenti impossibilitato, valendosi delle dichiarazioni e del deposito di costui ».

Potrebbe nel Regolamento prescriversi che, per l'esercizio di tale diritto subordinato del fratello maggiore, abbia a farsi analoga dichiarazione dal fratello minore nel suo arruolamento che fa in giugno, e che il suo deposito valga eventualmente pel fratello maggiore. Potrebbe, se credesi, anche prescrivere che il fratello maggiore abbia anche lui a premunirsi di dichiarazione analoga sin dal giugno, che cioè ove non venisse rilevato dal fratello che prende l'arruolamento di volontario, egli intende eventualmente servire come tale. Ma con qualche espressa disposizione è giustizia si tolga ogni dubbio in proposito.

Ciò, ripeto, sarebbe nella spirituale e perfino nella letterale applicazione della legge, la quale, dando il diritto all'inscritto di essere surrogato prima del suo arruolamento, dal proprio fratello, deve conservargli la totalità dei diritti quante volte cotesta surrogazione preventiva venga a fallire.

La mia preghiera, in conseguenza, rivolta all'onorevole Ministro della Guerra, si riduce a questo, che quando rivedrà il Regolamento per raccordarlo alla legge che discutiamo, voglia introdurre un qualche alinea, perchè il quesito da me esposto venga risoluto nel senso della giustizia.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Senza dare una risposta assoluta all'onorevole Senatore Majorana, poichè egli sa meglio di me come sia cosa molto delicata il toccare queste disposizioni senza prima avere ben ponderate tutte le conseguenze che ne possono derivare, dirò solo che prendo impegno di studiare la questione per conoscere se l'interpretazione da lui accennata si possa dare a questo articolo di legge; vedrò quindi, occorrendo, se, rimanendo qualche dubbio al riguardo, sia possibile introdurre nel Regolamento qualche disposizione nel senso da lui espresso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ringrazio l'on. signor Ministro e confido che egli troverà le cose nel modo che io ho indicato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 87.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 89. Le esenzioni dal servizio di 1^a e di 2^a categoria, di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi, la cui classe di leva è tuttora obbligata al servizio militare.

(Approvato).

« Art. 95. Il militare di 2^a categoria non procaccia al fratello il diritto all'esenzione dal servizio di 1^a e di 2^a categoria, ma egli stesso in tempo di pace fa passaggio alla 3^a tosto che il fratello arruolato nella 1^a o nella 2^a categoria sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

« In questo caso il passaggio alla 3^a categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.

(Approvato).

« Art. 96. Il sottufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3^a categoria, quando, posteriormente al suo arruolamento per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 93, sia egli venuto a trovarsi in uno di quei casi pei quali al momento della leva avrebbe avuto diritto alla assegnazione alla 3^a categoria, purchè però non abbia procurato l'esenzione dal servizio di 1^a e di 2^a categoria ad un fratello tuttora vivente.

« Il passaggio alla 3^a categoria deve essere richiesto con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

« Il passaggio alla 3^a categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.

« Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto che si verificasse tra il giorno fissato per l'arruolamento del militare dinanzi al Consiglio di leva e quello in cui è stato effettivamente arruolato,

quando per cause non ad esso imputabili non sia stato arruolato nel giorno stabilito per l'esame definitivo del suo mandamento, e venga poi arruolato durante le operazioni della leva stessa.

« Gli ufficiali di complemento che dopo la loro nomina ad ufficiale siano venuti a trovarsi per una delle circostanze anzidette in uno dei casi sopraccennati, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale. (Approvato).

« Art. 97. L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge è sospeso per i militari in congedo illimitato, quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.

« Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'articolo 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 100.

(Approvato).

Art. 101. Il surrogato di fratello deve:

« 1. Essere cittadino dello Stato;

« 2. Aver compiuto il 18° anno d'età e non aver ancora concorso alla leva;

« 3. Provare di essere iscritto sulle liste di leva quando per età non lo sia stato ancora, e produrre l'atto autentico di nascita;

« 4. Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

« 5. Presentare l'attestazione di buona condotta;

« 6. Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

« 7. Essere idoneo al servizio militare.

« L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduta la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

(Approvato).

« Art. 103. Le surrogazioni di fratello poste-

riori all'arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.

« Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il Ministro della guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione.

(Approvato).

« Art. 111. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

« 1. Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

« 2. Non siano ammogliati nè vedovi con prole;

« 3. Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

« 4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunciata dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;

« 5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo 101;

« 6. Facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

« 7. Sappiano leggere e scrivere.

« I militari che domandino di essere ammessi nell'arma dei carabinieri reali non devono aver oltrepassata l'età di 26 anni, se appartenenti alla 2ª o alla 3ª categoria, e l'età di anni 35 se provenienti dalla 1ª categoria.

« I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e qualora non oltrepassino il 26° anno di età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ossia come musicanti, maniscalchi o vivandieri.

« I giovani ammessi negli istituti militari possono essere arruolati compiuto il diciassettesimo anno di età.

(Approvato).

« Art. 115. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. 111. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito permanente i militari di seconda e quelli di terza categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato.

(Approvato).

« Art. 116. Oltre l'arruolamento volontario, di cui nei precedenti articoli, è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

« Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

« Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciassettesimo anno di età e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111 ed inoltre:

« 1. Dimostrare con appositi esami, disposti dal Ministro della guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

« 2. Pagare alla Cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con decreto reale. Tale somma non potrà sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri.

(Approvato).

« Art. 120. Gli studenti delle Università o degli istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella prima categoria, possono ottenere dal Ministro della Guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di età.

« Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

(Approvato).

« Art. 121. Gli iscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1^a categoria del rispettivo mandamento.

« Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria non abbiano servito almeno due anni colla qualità d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno prestare un altr'anno di servizio come militare di truppa, compiuto il quale, saranno iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

(Approvato).

« Art. 124. Contraggono la ferma permanente i capi armaiuoli, i musicanti e gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena ed i carabinieri reali che siano promossi al grado di vice-brigadiere.

« Contraggono la ferma temporanea di nove anni gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali; quella di 12 anni gli uomini di prima categoria destinati agli altri corpi dell'esercito.

(Approvato).

« Art. 125. In tempo di pace, gli uomini di 1^a categoria, che si arruolano nei carabinieri reali, passano sotto le armi cinque anni; quelli assegnati alla cavalleria, quattro anni; quelli ascritti agli altri corpi, tre anni; i rimanenti anni sono passati in congedo illimitato.

« La chiamata sotto le armi dei militari di 1^a categoria deve aver luogo non più tardi del principio di gennaio di ciascun anno.

« Per una parte del contingente di prima categoria, da determinarsi nella legge annua di leva, la durata del servizio sotto le armi può essere limitata a due anni, in base al numero d'estrazione a sorte.

« È inoltre in facoltà del Ministro della guerra:

« a) di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'ar-

SESSIONE DEL 1880-81-82 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1882

tighiera da campagna, in cui parte della classe anziana potrà essere congedata in principio del terzo periodo;

« b) d'invitare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

(Approvato).

« Art. 126. Gli iscritti annoverati alla 2^a categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e nella milizia mobile per 12 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale appartengono compiono il 21° anno di età.

« In tempo di pace normalmente rimangono in congedo illimitato.

(Approvato).

« Art. 128. I carabinieri reali provenienti da un'altra arma, qualora avessero già prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei carabinieri reali.

« Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capi armaiuoli, dovranno contrarre la ferma permanente, la quale comincerà dal giorno dell'ammissione in tale qualità, cessando però l'obbligo di terminare quella in corso.

(Approvato).

« Art. 129. I militari di 1^a categoria, nei tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea, fanno passaggio alla milizia mobile ad eccezione di quelli appartenenti ai carabinieri reali, alla cavalleria, alle compagnie operai, i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito permanente fino al termine della loro ferma.

« Fanno parimente passaggio alla milizia mobile gli uomini di 2^a categoria dopo 8 anni del loro obbligo al servizio, di cui nell'articolo 126.

(Approvato).

« Art. 130. Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

« Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra, i militari con ferma permanente dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la ferma intrapresa, ed i militari con ferma temporanea saranno trasferiti di classe, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a 5 mesi.

(Approvato).

« Art. 131. I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato, sì di 1^a che di 2^a categoria, possono con decreto reale essere chiamati sotto le armi in totalità ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare, tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualità quando il Governo lo giudichi opportuno.

« Dovranno però ogni anno essere chiamati sotto le armi per un periodo non maggiore di un mese, i militari ascritti alla 1^a categoria di una o più classi che si trovano in congedo illimitato od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria da campagna.

« Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere l'istruzione i militari della 1^a parte di 2^a categoria di una classe per un periodo di tempo da due a sei mesi ripartibili in uno o più anni, ed i militari della 2^a parte della stessa 2^a categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sarà data ai militari di 3^a categoria.

« Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1^a e di 2^a categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

(Approvato).

« Art. 133. Terminata la ferma, i sottufficiali, caporali e soldati saranno passati alla milizia territoriale, a meno che non siano ammessi a contrarre la rafferma, ove si trovino nel caso previsto dall'articolo 137.

« I sottufficiali però vincolati con ferma permanente, prima di far passaggio da questa alla milizia territoriale, resteranno in congedo illimitato ascritti per due anni alla classe di 1^a categoria che passerà alla milizia mobile al termine dell'anno in cui cessano dal servizio sotto le armi.

« I sottufficiali dell'arma di cavalleria continuano a rimanere per due anni in congedo illimitato ascritti al treno.

« Qualora i sottufficiali, caporali e soldati abbiano già fatto passaggio alla milizia territoriale, non potranno più essere riammessi nell'esercito permanente se oltrepassano il trentesimoquinto anno di età, se l'intervallo di tempo in cui fecero il suddetto passaggio è maggiore di due anni, e se non contraggono una intera ferma per l'arma a cui si destinano.

« Faranno parimente passaggio alla milizia territoriale gli uomini di 2^a categoria dopo aver percorso nell'esercito permanente e nella milizia mobile il tempo determinato dall'articolo 126.

« È fatta facoltà al Ministro della Guerra di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari con ferma temporanea fino al 1^o del mese di luglio successivo all'anno in cui compiono la ferma stessa.

(Approvato).

« Art. 135. Il diritto di essere inviato in congedo illimitato e di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale od il congedo assoluto, è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

(Approvato).

« Art. 136. La rafferma è della durata di un anno o di tre anni: la prima senza premio; la seconda con premio; l'una e l'altra sono concesse dal Ministro della Guerra.

(Approvato).

« Art. 137. Alla rafferma senza premio possono essere ammessi i militari che hanno compiuta la ferma permanente.

« Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione, determinate da regio decreto:

« 1. I sottufficiali, caporali e soldati che abbiano compiuta la ferma permanente e non abbiano oltrepassata l'età di 36 anni;

« 2. I carabinieri reali, siano o non graduati e qualunque sia la loro provenienza, che abbiano compiuti cinque anni di servizio sotto le armi e non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni.

« Art. 138. Semprechè riuniscano i requisiti

di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

« 1. A tre successive rafferme con premio i carabinieri reali, siano o no graduati, ed i sottufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e gli invalidi;

« 2. A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali delle compagnie di sussistenza ed i manescalchi;

« 3. Ad una rafferma con premio i soldati musicanti, trombettieri e sellai, non che gli appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza.

« Compiuta una o più rafferme con premio, i carabinieri reali ed i sottufficiali delle varie armi possono ottenere di continuare il servizio sotto le armi mediante successive rafferme di un anno senza premio.

« I sottufficiali delle varie armi che contino 12 anni di servizio effettivo e riuniscano le condizioni per essere nominati scrivani locali, possono rimanere sotto le armi con successive rafferme di un anno finchè possa avere luogo la loro nomina a scrivano locale ed essere così in grado di concorrere agli impieghi di ufficiale d'ordine delle varie amministrazioni dello Stato, secondo il diritto loro accordato dalla legge 22 luglio 1881, n. 341. La rafferma in corso s'intenderà cessata il giorno stesso della loro nomina a scrivano locale.

(Approvato).

« Art. 139. È fatta facoltà al Ministro della Guerra di anticipare il godimento del premio di rafferma ai militari di cui al numero 1 dell'art. 137, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le armi, quando i mezzi della Cassa militare lo consentano e semprechè fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di tre anni da percorrerli sotto le armi una volta ultimata la sua ferma d'obbligo.

(Approvato).

« Art. 140. Il premio di ogni rafferma è di lire 150 annue.

« Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

SESSIONE DEL 1880-81-82. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1882

« I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.

« Finchè il militare rafferma rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo di rafferma ed il capitale di cui all'articolo seguente non possono cedere nè sequestrarsi; eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

(Approvato).

« Art. 141. Il militare rafferma con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo aver compiuto una o più rafferme con premio, riceverà dalla Cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita sarà uguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

« È però data facoltà al Ministro della Guerra di concedere per gravi motivi al rafferma con premio che continui a rimanere sotto le armi la metà o l'intero capitale della rafferma o delle rafferme compiute. In questi casi cessa il diritto alla metà od alla totalità del premio annuale di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

« Art. 144. Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dai tribunali militari. La retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.

« Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

« In ciascuno dei casi preaccennati, il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, ri-

manendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso, che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

« Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla Commissione di disciplina.

(Approvato).

« Art. 146. Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sarà corrisposto dalla Cassa militare ai sottufficiali con ferma permanente, eccettuati i sottufficiali musicanti ed armaiuoli e quelli del corpo invalidi e veterani.

(Approvato).

« Art. 147. Questo caposoldo decorrerà dal giorno della promozione a sottufficiale e durerà sino a che il sottufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi o non faccia passaggio in una delle posizioni menzionate nell'articolo precedente, o nel corpo invalidi e veterani.

(Approvato).

« Art. 159. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

« I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.

« Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

(Approvato).

« Art. 160. I renitenti assolti e quelli che

seentarono la pena a cui furono condannati sono esaminati dal Consiglio di leva, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e se alla 1^a sono avviati subito sotto le armi.

« Qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla esenzione dal servizio di 1^a e di 2^a categoria, possono anche ottenere di essere assegnati alla 3^a categoria, purchè però non vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute da fratelli durante la loro renitenza.

« I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3^a categoria se non si trovano più nelle condizioni che sussistevano all'epoca della leva.

« Ove siano riconosciuti inabili al servizio militare, sono riformati.

(Approvato).

« Art. 170. L'obbligo di servizio nella milizia mobile stabilito per i sottufficiali in congedo illimitato a senso dell'articolo 133, è applicato ai sottufficiali che si trovino sotto le armi il 1^o luglio 1882.

« Il disposto dell'articolo 126 e quello del 2^o capoverso dell'articolo 129 della presente legge è applicato ai militari di 2^a categoria delle classi ascritte al 1^o luglio 1882 all'esercito permanente; ed il disposto dell'articolo 126 è applicato anche alle classi di 2^a categoria ascritte alla data stessa alla milizia mobile della quale continueranno a far parte fino al termine dell'obbligo di servizio dall'articolo stesso 126 stabilito.

« La riduzione del servizio sotto le armi a quattro anni per la cavalleria, stabilita dall'articolo 125 della presente legge, è applicabile soltanto a coloro che vi saranno ascritti dopo la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

« Art. 173. I militari riassoldati con premio che, terminata la ferma contratta, cessino dal servizio sotto le armi o vengano promossi ufficiali o passino nel corpo invalidi e veterani, rinunciando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico 5 per

cento, la cui rendita sia eguale ai due terzi della pensione stessa.

« La Cassa militare continuerà a provvedere al pagamento dei premi dei riassoldati secondo le leggi del 7 luglio 1866, n. 3062, e del 6 febbraio 1872, n. 664, alle pensioni vitalizie ovvero alla loro capitalizzazione.

« La disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 140 circa il divieto di cessione o di sequestro del premio dei raffermati è estesa ai riassoldati.

« È pure esteso ai militari, che compiuta la ferma di riassoldato con premio rimasero sotto le armi, il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 141.

(Approvato).

« Art. 174. Il caposoldo di cui all'articolo 146 non può essere concesso a coloro che già godono del soprassoldo o della pensione di riassoldato con premio o di interesse di cartella di credito come assoldati, eccezione fatta per i sottufficiali dei carabinieri reali ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora è il momento di porre ai voti il proemio dell'art. 1. Se ne dà lettura.

Art. 1.

Agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 18, 28, 43, 58, 60, 78, 80, 82, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 101, 103, 111, 115, 116, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 159, 160, 170, 173 e 174 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (serie 2^a), sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 2.

L'articolo 50 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito approvato con regio decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (serie 2^a), è abrogato.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare

di nuovo il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, coordinandolo con le disposizioni e modificazioni introdotte con la presente legge.

(Approvato).

Presentazione di due progetti di legge.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola:

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio Collega Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, un progetto di legge per la « facoltà di procedere ad una nuova circoscrizione territoriale delle preture di Torino ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato altro progetto di legge « sugli stipendi ed assegni fissi agli ufficiali ed impiegati civili della regia Marina ».

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Approvazione del progetto di legge n. 206.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione l'altro progetto di legge intitolato:

« Reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale ».

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO. Pregherei il Senato a voler dispensare dalla lettura preliminare degli articoli del progetto di legge che ora viene in discussione, come si è praticato per la legge precedente.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Bruzzo propone che sia omessa la lettura preliminare del progetto di legge, e che siano letti gli articoli mano mano che saranno posti in discussione.

Se nessuno fa opposizione, la proposta s'intende approvata.

(Approvata).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si procede alla speciale.

Si legge l'art. 1.

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, dei quali nella legge per l'ordinamento dell'esercito, provengono:

a) Dagli ufficiali che hanno lasciato il servizio nell'esercito permanente in seguito a volontaria dimissione, col grado che coprivano nell'esercito stesso;

b) Dai volontari di un anno i quali al termine dell'anno di volontariato superano i prescritti esami per essere nominati sottotenenti di complemento;

c) Dai sottufficiali congedati dall'esercito permanente dopo otto anni di servizio sotto le armi, i quali dalla Commissione degli ufficiali superiori del corpo, cui hanno appartenuto, siano stati giudicati meritevoli per condotta ed attitudine intellettuale e personale a coprire il grado di sottotenente di complemento;

d) Dai militari di 1.^a categoria i quali, prima del loro arruolamento, abbiano compiuto con successo il primo anno di liceo o d'istituto tecnico in un istituto governativo o legalmente pareggiato, oppure provino, mediante esame, di possedere un grado d'istruzione generale corrispondente a quelle scuole.

Questi militari possono essere promossi corporali dopo sei mesi di servizio, sergenti dopo altri sei; poscia, trascorsi altri sei mesi, possono essere nominati sottotenenti di complemento, previo esame; cui non sono ammessi che quelli giudicati meritevoli dalla Commissione indicata nel precedente alinea c);

e) Dai giovani laureati in medicina nelle condizioni indicate all'art. 3;

f) Dai veterinari provveduti di regolare diploma i quali, quando abbiano come militari di 1.^a o 2.^a categoria ricevuta l'istruzione elementare militare, possono essere nominati sottotenenti veterinari di complemento.

È aperta la discussione su questo art. 1.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Dopo sei mesi di servizio come sottotenenti di complemento i giovani di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente saranno congedati per anticipazione, rimanendo ufficiali di complemento.

(Approvato).

Art. 3.

I giovani laureati in medicina ascritti alla 1^a categoria, ricevuta che abbiano l'istruzione elementare militare e compiuto con successo come soldati allievi-medici un corso teorico-pratico di medicina militare della durata di non oltre dieci mesi, sono nominati sottotenenti medici di complemento.

I giovani laureati in medicina ascritti alla 2^a categoria sono chiamati sotto le armi per egual tempo degli altri giovani della medesima classe e categoria per ricevere un'accelerata istruzione teorico-pratica di medicina militare. Dopo la quale, se riconosciuti idonei, sono inviati in congedo col grado di sottotenente medico di complemento ed in tale qualità rimangono ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, come la categoria e classe di leva cui appartengono.

I giovani laureati in medicina, se ascritti alla 3^a categoria, vengono chiamati sotto le armi ad un'acceleratissima istruzione teorico-pratica di medicina militare. Dopo la quale, se riconosciuti idonei, sono inviati in congedo illimitato col grado di sottotenente medico di complemento della milizia territoriale.

I giovani laureati in medicina ascritti alla 1^a, 2^a e 3^a categoria, che nel corso d'istruzione teorico-pratica di medicina militare sieno giudicati non idonei quali ufficiali medici di complemento, seguono la sorte della rispettiva categoria e classe come aiutanti di ospedale o come soldati.

Pel tempo di guerra medici borghesi possono venire nominati ufficiali medici di complemento di qualunque grado colle norme da stabilirsi per decreto reale.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali medici di carriera (dell'esercito

permanente) sono reclutati di preferenza, per concorso di titoli, fra i giovani che già hanno ottenuto l'idoneità per la nomina a sottotenente medico di complemento.

(Approvato).

Art. 5.

I militari di truppa dell'esercito permanente e della milizia mobile di professione farmacisti, possono in tempo di guerra venire destinati a prestare servizio come farmacisti di complemento.

(Approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali di complemento, tranne i sottotenenti medici provenienti dai militari di seconda e terza categoria indicati nell'art. 2, sono ascritti in tale qualità: all'esercito permanente fino al compimento del trentaduesimo anno di età; alla milizia mobile fino al termine del trentanovesimo anno. Possono tuttavia continuare nel servizio di milizia mobile fino al quarantacinquesimo anno, purchè ne conservino l'attitudine e ne manifestino il desiderio.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *c* dell'art. 1 hanno diritto all'indennità annua stabilita dalla legge sugli stipendi.

(Approvato).

Art. 7.

L'ufficiale di complemento che voglia dimettersi dal grado prima del quarantesimo anno di età può farlo, ma egli corre la sorte come soldato della rispettiva classe di leva e della rispettiva categoria.

(Approvato).

Art. 8.

In tempo di pace:

gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *a* dell'art. 1, non hanno obbligo di servizio personale;

quelli indicati alla lettera *b* possono essere chiamati temporaneamente in servizio, per loro

istruzione, per un periodo di tre mesi, e allorché la rispettiva classe di leva venga dal congedo illimitato richiamata sotto le armi per istruzione;

quelli di cui alla lettera *c* sono del pari sottoposti all'obbligo della chiamata in servizio temporaneo, sia per istruzione per un periodo di tre mesi, sia allorché vengano chiamate alle armi, per istruzione, classi di milizia mobile ed essi siano già assegnati alla medesima;

quelli di cui alla lettera *d*, oltre al servizio di sei mesi accennato nell'art. 2, possono pure esser chiamati in servizio ogni qualvolta venga richiamata alle armi, per istruzione, la rispettiva classe di leva;

quelli infine delle lettere *e* ed *f* provenienti dai militari di prima categoria possono essere trattenuti sotto le armi fino al compimento del loro obbligo di servizio sotto le armi.

Tutti poi indistintamente gli ufficiali di complemento, possono, col loro consenso, essere chiamati in servizio, per bisogni eventuali e nei limiti delle somme a tale scopo stanziato in bilancio.

(Approvato).

Art. 9.

I sottotenenti di complemento nel passaggio alla milizia mobile possono essere nominati tenenti.

(Approvato).

Art. 10.

Gli ufficiali di riserva concorrono con quelli in posizione ausiliaria a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi territoriali militari gli ufficiali dell'esercito permanente destinati alle truppe mobilitate.

(Approvato).

Art. 11.

Sono iscritti nei ruoli di riserva tutti gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, i quali conservano tuttavia abilità a prestare l'opera loro militare negli impieghi indicati nell'articolo precedente.

Possono esservi iscritti gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio dell'esercito permanente o della milizia mobile, per dimissione volontaria, ovvero per ragione di età giusta il precedente art. 6, ne presentino domanda.

(Approvato).

Art. 12.

Gli ufficiali di riserva possono in tempo di guerra venir chiamati in servizio; ma non presso i corpi mobilitati per operazioni attive, senza il loro consenso.

Gli ufficiali generali a 70 anni;

Gli ufficiali superiori a 65 id.;

Gli ufficiali inferiori a 60 id.,

possono chiedere di essere dispensati da ogni servizio eventuale, pur conservando l'onore dell'uniforme.

(Approvato).

Art. 13.

Gli ufficiali della milizia territoriale sono nominati per decreto reale a proposta del Ministro della guerra, e sono scelti:

Per tutti i gradi: fra i cittadini che abbiano servito nelle altre categorie di ufficiali dell'esercito e sieno stati rivestiti almeno del grado immediatamente inferiore;

Per sottotenenti: fra sottufficiali provenienti dall'esercito permanente o dalla milizia mobile o fra i cittadini che hanno i requisiti determinati per decreto reale.

(Approvato).

Art. 14.

Fra gli ufficiali della milizia territoriale le promozioni avranno luogo secondo ruoli nei quali verranno ascritti per grado gli ufficiali compresi nel territorio di ciascun corpo di armata, e nel comando militare dell'isola di Sardegna.

(Approvato).

Art. 15.

I posti di capitano di milizia territoriale sono

conferiti, per un terzo almeno, ai tenenti della milizia stessa, per due terzi ai tenenti che provengono da altre categorie di ufficiali.

I posti di maggiore sono coperti, per un terzo almeno, mediante promozione, tra i capitani della milizia stessa e per due terzi mediante nomine di capitani provenienti da altre categorie di ufficiali.

Le promozioni da maggiore a tenente colonnello sono riservate per due terzi agli ufficiali di milizia territoriale e per un terzo possono essere riservate ai maggiori provenienti direttamente da altra categoria di ufficiali.

In ogni caso il numero dei tenenti colonnelli non può superare la metà di quello degli ufficiali superiori, determinato dai quadri organici.

(Approvato).

Art. 16.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

Gli ufficiali superiori a 65 anni;

Gli ufficiali inferiori a 60 anni.

In questo caso conservano l'onore dell'uniforme.

(Approvato).

Art. 17.

Agli ufficiali di complemento, di riserva, di milizia territoriale chiamati in servizio si applicano le leggi e i regolamenti dello esercito permanente.

(Approvato).

Art. 18.

S'intendono abrogate tutte le anteriori disposizioni le quali siano in contraddizione colla presente legge, fermo restando il disposto dalle leggi d'avanzamento del 1853, n. 1625, e sullo stato degli ufficiali del 1852, n. 1376; le quali vengono estese agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, in quanto non sono contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

I sottufficiali attualmente in congedo che lasciarono l'esercito dopo otto anni di servizio e prima della promulgazione della presente legge, potranno essere nominati sottotenenti di complemento purchè non oltrepassino l'età di 33 anni compiuti, ed abbiano i requisiti di coltura generale, d'istruzione militare e di condotta indicati alla lettera c dell'art. 1.

(Approvato).

Art. 20.

Gli ufficiali attualmente effettivi nella milizia mobile sono conservati, e potranno cessare da tale posizione o per dimissione volontaria, o per constatata inabilità al servizio mobile o raggiungendo i limiti massimi di età da fissarsi con decreto reale.

(Approvato).

Art. 21.

Per un anno a partire dalla promulgazione della presente legge è fatta facoltà al Ministro della Guerra di nominare sottotenenti di complemento i militari di prima categoria attualmente sotto le armi che abbiano compiuti 18 mesi di servizio, e quelli in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, quando riuniscano le condizioni indicate al primo comma della lettera d dell'art. 1, ne siano riconosciuti meritevoli per condotta ed attitudine e ne superino i prescritti esami.

In tale qualità essi assumeranno gli obblighi di servizio specificati agli articoli 3, 7 e 9 per gli ufficiali di complemento indicati alla lettera d dell'art. 1.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO. Vorrei soltanto avere uno schiarimento dall'on. Ministro della Guerra.

Tutti questi ufficiali di complemento, di milizia mobile e territoriale sono soggetti alla disciplina militare quando vengono sotto le

armi. L'articolo 17 dice: « Agli ufficiali di complemento, di riserva, di milizia territoriale chiamati in servizio si applicano le leggi e i regolamenti dell'esercito permanente ». Ma non si potrebbe in certo modo dare a questi ufficiali qualche obbligo di più, almeno, per esempio, quando sono in uniforme, in qualunque circostanza, in modo che fossero soggetti a una certa disciplina verso gli ufficiali dell'esercito? Altrimenti può accadere che in luoghi pubblici si trovi un individuo vestito in uniforme della riserva, oppure della milizia territoriale che insulti un ufficiale superiore, un generale, per esempio, dell'esercito, senza che questi possa fare nulla. Dico questo soltanto perchè il Ministro ne voglia tener conto, e, quando riconosca l'opportunità possa prendere qualche provvedimento a questo riguardo.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. A questo si è già provveduto. Gli ufficiali della milizia territoriale che vestono l'uniforme devono uniformarsi, nei segni esteriori, alle norme disciplinari. Noi abbiamo un regio Decreto col quale venne stabilito che gli ufficiali della milizia territoriale possono essere soggetti a Consigli di disciplina; epperò gli ufficiali di milizia territoriale, anche non in uniforme, i quali commettessero un atto insultante verso un ufficiale dell'esercito, saranno sottoposti ad un Consiglio di disciplina.

È vero che si è contestata la validità di questo decreto, e che qualcuno ha fatto delle opposizioni, ma non è men vero che si è sempre applicato e che si continua ad applicarlo. Del resto uno dei primi progetti che verrà presentato, sarà quello della riforma della legge sullo stato degli ufficiali, il quale progetto regolerà per legge le norme che ora sono stabilite soltanto per Decreto reale.

Ciò verrà stabilito formalmente da una legge; ma, ripeto, è già stabilito per Decreto reale che gli ufficiali di riserva o della milizia territoriale, i quali non salutassero o si permettessero d'insultare un ufficiale dell'esercito, non appena sia denunziato il fatto, debbono essere sottoposti agli opportuni provvedimenti disciplinari.

Senatore BRUZZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRUZZO. Ringrazio l'onorevole signor Ministro degli schiarimenti che ha dato, spero per altro che quando si farà la legge, vi si includerà in modo tassativo ed esplicito questa disposizione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si rilegge l'art. 21 per porlo ai voti.

Art. 21.

Per un anno a partire dalla promulgazione della presente legge è fatta facoltà al Ministro della Guerra di nominare sottotenenti di complemento i militari di prima categoria attualmente sotto le armi che abbiano compiuti 18 mesi di servizio, e quelli in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ad alla milizia mobile, quando riuniscano le condizioni indicate al primo comma della lettera *d* dell'art. 1, ne siano riconosciuti meritevoli per condotta ed attitudine e ne superino i prescritti esami.

In tale qualità essi assumeranno gli obblighi di servizio specificati agli articoli 3, 7 e 9 per gli ufficiali di complemento indicati alla lettera *d* dell'art. 1.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Presentazione di un progetto di legge.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. Ho l'onore di presentare, a nome del Ministro delle Finanze, il progetto di legge per modificazioni alla legge 22 aprile 1869 sulla contabilità generale dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione del progetto di legge da lui fatta a nome del Ministro delle Finanze.

Questo progetto di legge sarà stampato e inviato alla Commissione permanente di finanza.

Discussione del progetto di legge n. 213.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione della legge intitolata « Lavori per gli arsenali militari marittimi ».

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CORTE. Ho domandato la parola fin da ieri.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Cortè.

Senatore CORTE. Io voterò volentieri questo progetto di legge, il quale mi pare di grande avviamento verso lo scopo che il Governo ed il paese si sono proposti, di avere, cioè, tre arsenali marittimi, uno nel Mediterraneo, uno nell'Adriatico, ed il terzo tra i due mari. Io credo che questi 16 milioni - senza completare assolutamente quello che occorre in detti arsenali - saranno un gran passo che si farà verso il conseguimento di questo scopo. Ma io devo considerare che questi tre arsenali si trovano in terra ferma, ed hanno un porto, al quale l'uscita per una squadra non è tanto facile, in quanto che sono chiusi, e si esce o da uno stretto o da un canale. Per conseguenza, crederei conveniente, a completare i nostri stabilimenti marittimi militari, che noi avessimo un sito sicuro, un ancoraggio dove la nostra squadra potesse rimaner per molto tempo, e dove potesse rifornirsi di quelle cose che sono le più essenziali alla manutenzione.

Vi è un punto nel Mediterraneo indicatissimo per questo scopo; ed è quell'arcipelago che sta vicino alle bocche di Bonifacio: l'ancoraggio della Maddalena.

Questo ancoraggio è stato riconosciuto ottimo da grandissimi uomini di mare. Tale l'hanno giudicato Nelson, Collingwood, Parker: l'avevano talmente riconosciuto per tale, che noi sappiamo che fu appunto dalle acque della Maddalena che le flotte inglesi partirono per dirigersi verso le loro maggiori vittorie.

Ora noi, padroni di questo punto, il quale ci permette di sboccare per mezzo dello stretto di Bonifacio sia nella parte orientale, sia nella parte occidentale del Mediterraneo, potendo facilmente andare verso il nord, o discendere verso il sud, credo che dovremmo cercare il modo di utilizzare nella nostra Marina questo preziosissimo ancoraggio, così strategicamente collocato per la guerra marittima.

Ed in questo momento ancora tanto più io crederei importante di studiare questo progetto di legge per una ragione tutta di attualità.

Una volta, negli anni decorsi - 18 o 20 anni or sono - trovandomi all'isola di Caprera, e

parlando col generale Garibaldi di quell'ancoraggio, ei mi diceva: « Ecco il vero posto dove dovrà stare la flotta italiana quando avremo un grande naviglio ». Ed io credo che, appunto in omaggio alla sua memoria, sarebbe utile di studiare questo argomento.

Convinto io, come con forma eletta scrisse in questi ultimi giorni il poeta Carducci, « che la memoria del generale Garibaldi male si onorava con processioni, con chiassi e con frasi », credo che il miglior modo di onorarla sarà veramente quello di studiare come si possa utilizzare questo punto che il Generale Garibaldi, così competente nella guerra di mare, considerava come importantissimo per le guerre marine nel Mediterraneo.

Io non faccio una proposta formale, certo che la risposta, che il Ministro della Marina mi vorrà dare, sarà tale da soddisfare me e tutti quelli che la pensano come me.

ACTON, *Ministro della Marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ACTON, *Ministro della Marina*. A me piace di rassicurare l'onorevole Senatore Cortè, sul desiderio da lui espresso perchè venga provveduto a quella stazione navale. Non vi è dubbio che nelle condizioni attuali della navigazione, le stazioni navali devono essere aumentate e non limitate ad una sola, come si espresse l'onorevole Cortè.

A tale effetto, oltre alle Commissioni miste dell'esercito e della marina che si preoccupano attualmente della difesa ravvicinata delle coste, vi è una Commissione esclusivamente del Ministero della Marina, la quale si occupa delle stazioni navali e tra le altre di quella della Maddalena, e ciò tanto per difenderla con impianto di torpedini e con torpediniere, quanto per provvederla di magazzini per depositi di viveri e di carbone come si richiedono per una flotta pronta ad ogni evento.

Spero che il signor Senatore Cortè sarà soddisfatto.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Ringrazio l'onorevole Ministro della Marina della risposta che egli si compiacque di darmi, e mi rallegro con me stesso di avere, con le poche parole che ho detto,

dato a lui occasione di fare queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, si passa alla speciale.

Si legge l'articolo primo:

Art. 1.

Nell'arsenale di Spezia saranno fatte le seguenti nuove costruzioni:

1. Un nuovo magazzino da carbone della capacità di 10,000 tonnellate per fornirne le navi ancorate nel golfo;

2. Uno scalo d'alaggio a rotaie;

3. Le officine e le tettoie per corazzatura, per calderai e pel deposito di palischermi;

4. Una condotta d'acqua per assicurare la regolare alimentazione delle varie macchine e delle fontane per uso del personale nell'interno dell'arsenale;

5. Un bacino da raddobbo capace di ricevere le più grandi navi da guerra.

(Approvato).

Art. 2.

Sarà provveduto nell'arsenale di Venezia ai seguenti nuovi lavori:

1. Una gru idraulica di 160 tonnellate;

2. La sistemazione delle banchine e dei muri di sponda nelle darsene ed un ponte di comunicazione;

3. L'ampliamento ed il restauro radicale di alcuni edifici destinati ad uso di officine e magazzini;

4. Una ferrovia di comunicazione tra le varie parti dell'arsenale.

(Approvato).

Art. 3.

Per il primo impianto del nuovo arsenale di Taranto verranno eseguite le seguenti opere:

1. Il canale di comunicazione fra la rada ed il mar piccolo a levante della città;

2. Un bacino da raddobbo capace di ricevere le più grandi navi da guerra;

3. Uno scalo di costruzione;

4. Le officine occorrenti pel bacino e lo scalo, un magazzino pel deposito di carbone, un magazzino per i viveri e due grandi cisterne d'acqua;

5. Una gru idraulica di 160 tonnellate.

Le dette opere saranno coordinate al piano generale dell'arsenale approvato dalla deliberazione 10 maggio 1869 del Consiglio superiore di marina con intervento di membri del Comitato del Genio militare.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'esecuzione delle opere indicate negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di *sedici milioni* di lire, la quale sarà ripartita in otto esercizi e tre capitoli dei bilanci della marina, come nel seguente quadro:

ANNO	CAPITOLI DEL BILANCIO			TOTALE per esercizio
	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto.	Costruzione di un bacino da raddobbo, di un magazzino da carbone, di uno scalo d'alaggio, di officine, tettoie e condotti d'acqua nell'arsenale di Spezia.	Costruzione di una gru idraulica, sistemazione di banchine e muri di sponda, ferrovie interne, ampliamento e restauro di edifici per magazzini e officine nell'arsenale di Venezia.	
1882	500,000	200,000	100,000	800,000
1883	1,600,000	700,000	200,000	2,500,000
1884	2,300,000	200,000	300,000	2,800,000
1885	2,200,000	1,100,000	300,000	3,600,000
1886	1,200,000	1,300,000	»	2,500,000
1887	1,000,000	1,300,000	»	2,300,000
1888	300,000	800,000	»	1,100,000
1889	200,000	200,000	»	400,000
Tot. per ciascun arsenale	9,300,000	5,800,000	900,000	16,000,000

(Approvato).

Art. 5.

Ogni anno il Ministro della Marina presenterà al Parlamento una Relazione particolareggiata dei lavori e delle spese fatte per l'esecu-

zione della presente legge nell'esercizio dell'anno precedente.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge, insieme agli altri già discussi, saranno votati in una prossima seduta a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

ACTON, *Ministro della Marina*. A nome del mio Collega delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge riguardante alcune permuthe di beni demaniali con i comuni di Foggia e Nocera Inferiore.

PRESIDENTE. Do atto al Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Domani seduta alle 2 pom. per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Autorizzazione dell'allargamento del molo nel porto di Bari; della ricostruzione della ban-

china centrale nel porto di Brindisi; della costruzione di un Faro nell'isola di Vulcano e di un altro Faro a Capo S. Marco presso Sciacca;

Approvazione di dodici contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata;

Approvazione di contratti di vendita e cessione di beni demaniali a trattativa privata;

Maggiori spese da aggiungersi al bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881;

Maggiori stanziamenti pel pagamento di spese residue degli esercizi arretrati e per altre obbligatorie e d'ordine verificatesi nell'esercizio 1881;

Convalidazione di Decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1881;

Modificazioni alle leggi di bollo e di registro ed alle tariffe per gli atti giudiziari;

Modificazioni alle leggi del 14 giugno 1866 e del 15 giugno 1873, concernenti il Credito fondiario.

La seduta è sciolta (ore 6).